

Trento, 13 novembre 2023

Comunicazioni via pec:

MITE@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

E p.c.

protocollo.agcm@pec.agcm.it

Spett.le

AGCM

Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 Roma

E p.c.

protocollo@pec.arera.it

Spett.le

ARERA

Sportello per il consumatore Energia e
Ambiente

presso Acquirente Unico Spa

via Guidubaldo del Monte, 45

00197 Roma

OGGETTO: interpretazione art. 2 della legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 “Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale” e deliberazione ARERA 14 marzo 2023 100/2023/R/com

Spettabile Ministero,

il CRTCU opera sulla base della l.p. 8/1997, in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento, per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Premesso che:

1. abbiamo ricevuto numerose richieste da parte di consumatori che, pur avendo compiuto il 75esimo anno di età, hanno ricevuto da parte del proprio venditore comunicazione di non rientrare nella condizione di vulnerabilità di cui all'art. 2 della legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 e di cui alla Delibera 14 marzo 2023 100/2023/R/com;

2. visti i chiarimenti pubblicati da ARERA relativi alla delibera Delibera 14 marzo 2023 100/2023/R/com (https://www.arera.it/allegati/operatori/gas/100_102-23chiarimenti.pdf; allegata) secondo cui la condizione di vulnerabilità si applica al compimento del 76esimo anno di età;

3. posto che l'art. 2 della legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 definisce quali clienti vulnerabili i clienti civili **“di età superiore ai 75 anni”** (allegato);

4. **posto che dal giorno successivo a quello di compimento del 75esimo anno di età il cliente è di età superiore a 75 anni.**


Tanto premesso, si ritiene dover considerare **“il giorno successivo a quello di compimento del 75esimo anno di età”** il parametro temporale di riferimento per i clienti vulnerabili. Si ritiene, infatti, che se il legislatore avesse voluto fare riferimento al 76esimo anno di età lo avrebbe scritto.

Si ritiene, pertanto, che l'interpretazione data da ARERA non sia conforme alla norma e, pertanto, si chiede, cortesemente un'interpretazione autentica della norma in oggetto da parte di Codesto Spettabile Ministero e la revoca della Delibera Arera 14 marzo 2023 100/2023/R/COM.

In attesa di un gentile riscontro porgiamo

Distinti saluti.

All.: c.s.


Dott. Carlo Biasior
Direttore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 settembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00152) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 luglio 2022.

Emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per il secondo semestre dell'anno 2022. (22A05306) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2022.


Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni. (22A05408) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022.

Riparto per l'anno 2021 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. (22A05307) Pag. 86

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (22A05414) Pag. 87



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2022.

Modifica dell'articolo 47 dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica all'art. 47 (Organici) dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 aprile 2022;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 27 aprile 2022;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) con nota del 4 luglio 2022, prot. n.8752;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo IV - Professori e ricercatori dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, l'art. 47 (Organici) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 47 (Organici). — 1. I posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario in organico sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sentito il Senato accademico. Le procedure per la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori sono disciplinate con appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.»

Milano, 7 luglio 2022

Il rettore: ANELLI

22A05314

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS
NATURALE E CARBURANTI

Art. 1.

Rafforzamento dei *bonus* sociali per energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del *valore soglia dell'ISEE* di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.



2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Art. 2.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.»

Art. 3.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.


Art. 5.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e am-



Chiarimenti relativi alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 14 marzo 2023, 100/2023/R/COM

Con riferimento alla comunicazione di settembre 2023 rivolta ai clienti finali serviti in tutela gas, è possibile anticipare l'invio a partire da luglio 2023?

Si conferma la tempistica prevista all'articolo 3 e quindi l'obbligo di inviare le comunicazioni a tutti i clienti finali interessati nel mese di settembre 2023. Il venditore ha la facoltà di inserire la comunicazione contestualmente alla bolletta oppure inviarla separatamente ad essa.

Offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile

Quali sono le tempistiche della comunicazione di allineamento del criterio di determinazione della componente P_{INGT} delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile con i criteri di cui alla deliberazione 374/2022/R/GAS? È prevista la possibilità di trasmettere tale comunicazione mediante la bolletta?

Ai sensi dall'articolo 6 della deliberazione 100/2023/R/COM, come modificata dalla deliberazione 250/2023/R/COM, il venditore comunica ai clienti finali interessati nel mese di luglio 2023 la variazione del criterio di determinazione della componente P_{INGT} delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile con decorrenza dall'1 settembre 2023. La comunicazione deve essere effettuata secondo gli obblighi di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del Codice di condotta commerciale e non può essere trasmessa all'interno della bolletta, fatto salvo il caso in cui la comunicazione non sia già stata inviata ai clienti finali interessati informandoli della decorrenza a partire dall'1 ottobre 2023 precedentemente prevista.

È prevista la facoltà del venditore di offrire l'offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile di cui all'articolo 2, comma 3, anche ai clienti finali serviti nel mercato libero?

Si conferma tale facoltà in capo al venditore, a condizione che l'offerta sia sottoscrivibile esclusivamente fino al 31 dicembre 2023, così come trasmessa al Gestore del Portale Offerte secondo le modalità operative da quest'ultimo pubblicate.

Offerta di cui all'articolo 2, comma 1

Per quanto tempo l'offerta deve essere valida e quindi sottoscrivibile dal cliente finale?

La scadenza dell'offerta è decisa dal venditore e comunicata al cliente ai sensi degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f); il medesimo articolo prevede che la comunicazione informi inoltre il cliente della facoltà di scegliere un'offerta con il medesimo venditore diversa da quella di cui all'articolo 2, comma 1 (ad esempio, un'offerta più conveniente per il periodo successivo a quello della validità dell'offerta proposta), indicando a tal fine le relative modalità e tempistiche per l'eventuale sottoscrizione del contratto.

Con riferimento all'individuazione del livello di consumo per la stima della spesa annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è possibile utilizzare, per i clienti domestici, il consumo del cliente tipo individuato dall'Autorità (1.400 mc/a) o la media ponderata dei consumi dei clienti finali, sulla base dell'uso prevalente delle forniture presenti nel portafoglio del venditore mentre, per i condomini uso domestico, la media ponderata dei consumi dei clienti finali, sulla base dell'uso prevalente delle forniture presenti nel portafoglio del venditore?

Nel caso dei clienti domestici, è possibile utilizzare il consumo del cliente tipo individuato dall'Autorità o un consumo medio basato sul portafoglio clienti del venditore, differenziato sulla base dell'uso prevalente, qualora il confronto tra offerte non restituisca un risultato univoco di convenienza economica per tutti i livelli di consumo della Scheda sintetica come definiti nel riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" di cui all'articolo 27 del Codice di condotta commerciale, fermo restando l'utilizzo dei livelli medesimi qualora, invece, il confronto tra offerte restituisca un risultato univoco di convenienza economica per tutti i livelli di consumo. Similmente, nel caso dei condomini uso domestico, è possibile utilizzare un consumo medio basato sul portafoglio clienti del venditore, differenziato sulla base

dell'uso prevalente. In entrambi i casi, rimane fermo l'obbligo del venditore di indicare al cliente finale, nella comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, i criteri alla base della scelta.

Offerta di cui all'articolo 2, comma 3

Quali sono i criteri di calcolo e le tempistiche di pubblicazione da parte dell'Autorità della componente α ?

Il valore della componente α è pari alla somma della componente CCR (differenziata tra semestri e determinata e aggiornata dall'Autorità secondo le vigenti tempistiche) e della quota variabile della componente QVD (in vigore a settembre 2023 e invariata fino a dicembre 2024) e tale indicazione potrà altresì essere fornita nell'ambito delle comunicazioni effettuate verso i clienti.

Quali sono gli obblighi informativi del venditore relativamente a questa offerta?

Nella comunicazione di settembre 2023 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), il venditore deve inserire, tra l'altro, la proposta di modifica delle condizioni contrattuali che si applicheranno qualora il cliente non compia alcuna scelta secondo le modalità e le tempistiche della comunicazione medesima, e in ogni caso entro l'1 gennaio 2024, attraverso le modalità di comunicazione di variazione unilaterale di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 8, del Codice di condotta commerciale. Nel mese di dicembre 2023, il venditore deve mettere a disposizione dei clienti interessati la relativa documentazione contrattuale.

Si conferma, inoltre, che l'offerta dovrà essere trasmessa al Portale Offerte a partire da settembre 2023 secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del Portale Offerte; nella trasmissione deve essere compreso il corrispondente codice offerta, ai fini della comparazione attraverso il Portale Offerte da parte dei clienti interessati.

Servizio di tutela gas e servizio di tutela della vulnerabilità

Il criterio dell'età per l'identificazione della condizione di vulnerabilità di un cliente finale è da intendersi valido a partire dal 75esimo o dal 76esimo anno di età?

Si conferma che la condizione di vulnerabilità si applica al compimento del 76esimo anno di età.

La condizione di vulnerabilità permette al cliente finale di accedere al servizio di tutela della vulnerabilità per tutte o solo alcune delle utenze intestate?

Si conferma che il cliente identificato come vulnerabile può richiedere di essere fornito nel servizio di tutela della vulnerabilità con riferimento a tutte le utenze di gas naturale ad egli o ella intestate. Le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità sono inoltre applicate a tutte le utenze nel servizio di tutela gas al 31 dicembre 2023 intestate al cliente identificato come vulnerabile secondo le modalità di cui alla deliberazione 102/2023/R/GAS, salvo diversa scelta del cliente medesimo.

Fino a quale data i venditori sono tenuti a offrire e/o stipulare contratti di fornitura del servizio di tutela gas?

I venditori possono offrire e stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2023; fino tale data, il venditore deve garantire al cliente finale contrattualizzato nel servizio di tutela gas la massima trasparenza e completezza informativa relativamente al passaggio graduale dal servizio di tutela gas al mercato libero, nel caso di cliente non già identificato come vulnerabile, e al servizio di tutela della vulnerabilità, nel caso di cliente già identificato come vulnerabile.

Il venditore deve comunicare al cliente finale l'impatto della variazione della spesa annua del servizio di tutela della vulnerabilità rispetto il servizio di tutela gas?

Si conferma che, come previsto dall'articolo 13, comma 7, del Codice di condotta commerciale, la comunicazione dell'impatto sulla spesa annua non è da trasmettere qualora la variazione dei corrispettivi unitari sia legata all'andamento dei mercati all'ingrosso come nel caso in questione.

Quali articoli della disciplina delle offerte PLACET trovano applicazione nell'ambito del servizio di tutela della vulnerabilità?

Fermo restando che la redazione delle condizioni contrattuali del servizio di tutela della vulnerabilità è a cura del venditore nel rispetto della regolazione vigente, si conferma che trovano applicazione gli articoli 4 e 5 della deliberazione 555/2017/R/COM nonché gli articoli dal 7 al 12 della deliberazione medesima; l'articolo 7 deve intendersi applicabile ad eccezione del comma 2. Inoltre, non sono previste deroghe con riferimento alle tempistiche di fatturazione.

Quando entra in vigore l'inserimento nella documentazione precontrattuale dell'informativa sulla possibilità di aderire al servizio di tutela di vulnerabilità?

L'informativa dovrà essere veicolata, nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera i., e articolo 9, comma 7, del Codice di condotta commerciale come modificato dalla deliberazione 100/2023/R/COM, a partire dall'1 gennaio 2024.

Quali sono gli obblighi di comunicazione del venditore con riferimento al servizio di tutela della vulnerabilità?

I corrispettivi del servizio di tutela della vulnerabilità, come aggiornati e comunicati dall'Autorità, dovranno essere resi disponibili sul sito *internet* del venditore. Le informazioni del servizio di tutela della vulnerabilità saranno inoltre caricate sul Portale Offerte con le stesse modalità del servizio di tutela gas.

Il venditore può utilizzare i corrispettivi del servizio di tutela della vulnerabilità come riferimento per le offerte di mercato libero?

È facoltà del venditore utilizzare i corrispettivi definiti dall'Autorità come riferimento per le offerte di mercato libero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h., del Codice di condotta commerciale, i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità.

